



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg.

Del 10/05/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO.

L'anno Duemilacinque il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 19,40 ,

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In unica convocazione in sessione ordinaria pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI MASSIMO	SI		PERCONTI COSTANTINO	SI	
LUCIANI ROLANDO	SI		TERRANOVA CORRADO		SI
STEFANELLI STEFANO	SI		FRANCESCONI MAURIZIO	SI	
FRANCHINI CARLO	SI		CATENA PIERO	SI	
VENANZI PATRIZIA	SI		FRANCESCONI OVIDIO	SI	
TORREGIANI ANTONIO	SI		FANI LEONELLO	SI	
BRUNORI MORENO	SI		MORICHELLI NANDO	SI	
CECCHINI ANTENORE	SI		AGUGIARO MARIO ALBERTO	SI	
CERRI LIDIA	SI				

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (ex Art. 289 del T.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148) i consiglieri:

Corrado Terranova;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il **Dr. Massimo Luciani** nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa il **Segretario Comunale D.ssa Caterina Cordella**

La seduta è pubblica

Premesso che ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione;
Ritenuto opportuno adottare apposito regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione ;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio (allegato sub.a);
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;

Con voti 11 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti

DELIBERA

Approvare , come parte integrante e indefettibile del presente atto (allegato sub. a) il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Comune di Trevignano Romano, che si compone di n. 22 articoli.
Inoltre considerata l'urgenza di provvedere in merito con voti 11 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATO SUB ED) ALLA
DELIBERAZIONE DI C.C.-N° 5
DEL 10/05/2005.



COMUNE DI TREVIGNANO
PROVINCIA DI ROMA



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE DEL
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**



INDICE

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Contratto di sponsorizzazione
- Art. 3 - Contratto di collaborazione
- Art. 4 - Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma contrattuale
- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Vincoli di carattere generale
- Art. 8 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e accordi di collaborazione
- Art. 9 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
- Art. 10 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
- Art. 11 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi
- Art. 12 - Sponsorizzazioni plurime
- Art. 13 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

TITOLO II

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 14 - Regole generali e comuni
- Art. 15 - Gli accordi di collaborazione
- Art. 16 - L'offerta di sostanziale mecenatismo
- Art. 17 - La valutazione delle offerte
- Art. 18 - Compiti specifici della dirigenza

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Normativa di rinvio
- Art. 20 - Aspetti fiscali
- Art. 21 - Verifiche e controlli
- Art. 22 - Riserva organizzativa
- Art. 23 - Entrata in vigore

TITOLO I
NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI
ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art.1 – Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, e più in generale la conclusione di speciali accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Trevignano Romano nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell'art. 5.
2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in tema, come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nell'ex art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati. Ne consegue che le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.

Art. 2 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto da parte del Responsabile di Area competente nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) La somma di denaro ovvero i beni e/o i servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Trevignano Romano e gli altri obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - b) Le modalità con cui il Comune di Trevignano Romano si obbliga a divulgare il nome, il logo, il marchio i prodotti del soggetto sponsorizzante;
 - c) La durata del contratto di sponsorizzazione
 - d) Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze

Art. 3 - Contratto di collaborazione

1. Gli accordi di collaborazione determinano, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Trevignano Romano, oltre al ritorno pubblicitario di cui all'art. 2, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto c.d. collaborante, estrinsecantisi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.

*Art.4 - Regola comune per l'associazione del nome e del marchio,
oltreché per la forma contrattuale*

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto sponsorizzante ovvero di quello collaborante devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie del Comune di Trevignano Romano.
3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.
4. L'Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art.5 – Finalità

1. Il Comune di Trevignano Romano intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente:
 - per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - per realizzare maggiori economie di spesa,;
 - per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art.6 - Ambito di applicazione

1. Il Comune di Trevignano Romano ricorre, a titolo esemplificativo, a forme di "sponsorizzazione" in relazione:
 - ad attività culturali di differente tipologia;
 - ad attività sportive;
 - ad attività di promozione turistica;
 - ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
 - ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
 - ad esecuzione di scavi archeologici;
 - ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
 - ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
 - ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
 - ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).
2. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in specie:
 - la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
 - le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
 - gli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (residualmente).

Art.7 - Vincoli di carattere generale

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art.6, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
 - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

- devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Trevignano Romano;
- devono produrre risparmi di spesa.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico;
- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e accordi di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione vengono prioritariamente individuati nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile di Area. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile di Area per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione in base alla presente regolamentazione.

2. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile di Area del settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il dirigente soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'art.18, che segue.

Art.9 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale

1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
 - qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
 - le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Trevignano Romano.

Art.10 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

1. La sponsorizzazione, come gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
 - realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di Questo Comune;
 - interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 490/99;
 - esecuzione di scavi archeologici;
 - realizzazione di attività o progettualità;
 - concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;

- realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.

Art. 11 Iniziativa spontanea o per azione di terzi

La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:

- iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale
 - iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
 3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).

Art.12 - Sponsorizzazioni plurime

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Art. 13 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
 - a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999, nonché del fondo di retribuzione di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 secondo i seguenti criteri:
 - per le sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 2.600,00 nella misura del 20%;
 - per le sponsorizzazioni di importo compreso fra € 2.600,00 e € 5.200,00 nella misura del 15%;
 - per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 5.200,00 nella misura del 10%;
 - b) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.
3. L'assegnazione della quota di risorse a favore dei Responsabili di Area e del Personale Dipendente sarà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale contestualmente alla deliberazione di indirizzo per l'avvio della iniziativa di sponsorizzazione.
4. La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata rispettivamente per il Personale Dipendente ed i Responsabili di Area.

TITOLO II MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 - Regole generali e comuni

1. La scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione ovvero di accordi di collaborazione.

2. E' sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dall'art.41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato), con specifico riferimento:

- alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito;
- alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
- alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio degli incanti o delle licitazioni;
- ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;
- alle ipotesi di modico valore economico dell'iniziativa, da indicarsi entro il limite di 20 mila EURO.

3. Per le iniziative di importo inferiore a 20 mila EURO si procede esclusivamente all'affidamento mediante trattativa privata.

4. Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Trevignano Romano - salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima - garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Art. 15 - Gli accordi di collaborazione

Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 3, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.

2. Può anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione consista nell'offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture da prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l'eventuale richiesta ed anche mediante lo strumento semplificato di un "avviso di interesse".

3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nella forma dell'appalto - concorso ovvero della licitazione o trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.

Art. 16 - L'offerta di sostanziale mecenatismo

1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, previa valutazione della Giunta Comunale, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di "mero mecenatismo" da parte dello sponsor.

Art. 17 - La valutazione delle offerte

1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa l'evenienza della trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate dal Responsabile di Area in base ai criteri indicati nell'avviso di pubblico o nella lettera di invito - finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione o della speciale attività di collaborazione - da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.

Art. 18 - Compiti specifici dei Responsabili di Area

1. Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze della dirigenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:
- ai decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato;
 - ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 (così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.402) e 18 aprile 1994, n. 573, in materia di appalti di forniture;
 - alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 in materia di lavori pubblici.
 - all'art.267 del T. U. F. L n. 1175/1931 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65), in materia di concessione e appalti di servizi;
 - D. Lgs nr. 30/2004 (in maniera specifica l'art. 2);
 - alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
 - alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti adottati dal Comune di Trevignano Romano.

Art. 20 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 21 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile di Area di competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.
3. a notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 22 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi richiamate anche al precedente art. 14.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i Responsabili di Area.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Deliberazione di C. C. n 5
Del 10 MAG. 2005

UFFICIO ISTRUTTORE: AFFARI GENERALI

OGGETTO: approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Comune di Trevignano Romano.

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'area amministrativa
Dott.ssa Serena Magliano

Trevignano Romano, li 28.04.2005

UFFICIO RAGIONERIA

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole a condizione di successiva copertura finanziaria da approvare con variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Riccardo Rapalli

Trevignano Romano, li 28.04.2005

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Dr. Massimo Luciani)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Caterina Cordella)

N. 142

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addi 17 MAG. 2005

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Caterina Cordella)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2005;
- b) non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data ;
- c) non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data 10 MAG. 2005 ;

Addi 10 MAG. 2005

Il Segretario Comunale
(D.ssa Caterina Cordella)